Pubblicato il 14/07/2021
N. 00662/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2010, proposto da
Amelia Bozzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;
contro
Comune di Sori, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Bilanci, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;
nei confronti
Enrico Cambiaggio non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 69 prot. n. 15727 del 6/11/09 notificata il 13/11/2009;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o conseguenziale con particolare riferimento al verbale di sopralluogo prot. n. 9289 del 30.06.2008, alla delibera di giunta municipale n. 3 del 13.1.2009, alla determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 23 del 27.01.2009, alla relazione dell'ing. Enrico Cambiaggio prot. n. 5533 del 23.04.2009 ed alla nota prot. n. 10025 del 13.07.09.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 8 giugno 2021 il dott. Salvatore Gatto Costantino, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, le parti controvertono in ordine alla legittimità dell’ordinanza nr. 69/2009 (e degli atti collegati o presupposti meglio elencati in epigrafe), mediante cui il Comune ha intimato a parte ricorrente la demolizione di un muro d’argine insistente nella proprietà di quest’ultimo, che assume realizzato senza titolo edilizio.
Secondo parte ricorrente, il muro d’argine sarebbe stato realizzato in tempi remoti e come tale non necessiterebbe di previo titolo edilizio; la stessa Amministrazione, del resto, con propri atti e provvedimenti precedenti, ne avrebbe già riconosciuto la risalenza, con la conseguenza che l’ordinanza impugnata comporterebbe un contrasto tra più atti della stessa Amministrazione.
Secondo il Comune, non sussisterebbe adeguata dimostrazione della risalenza del manufatto che, per tipologia costruttiva e secondo le risultanze aereofotogrammetriche, risalirebbe agli anni ottanta, essendo stato peraltro utilizzato per l’appoggio di container destinati a supporto dell’attività agricola della stessa parte ricorrente.
Quest’ultima oppone, tra l’altro, che la demolizione del manufatto sarebbe gravemente pregiudizievole per l’equilibrio idrogeologico del corso d’acqua a protezione del quale insiste.
Le parti hanno scambiato memorie e note, soffermandosi anche sulla eccezione, sollevata dalla difesa dell’Ente Locale, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda, in favore della cognizione dello TSAP.
Nella pubblica udienza dell’8 giugno 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
E’ preliminare l’esame della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla odierna domanda, che va declinata in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Invero, avendo riguardo alla natura ed alla funzione del manufatto della cui demolizione si tratta, è evidente la sua stretta attinenza con il regime delle acque (tanto che una consistente parte degli argomenti difensivi delle parti sono incentrati sugli effetti della demolizione sulla sicurezza dei luoghi e sul decorso dell'acqua).
Invero, la giurisprudenza è prevalente nell'attribuire alla giurisdizione dello TSAP ogni controversia attinente le modalità di utilizzo di corpi idrici (cfr. Cass. SSUU, 31 luglio 2017 n. 18977) o alla legittimità di titoli edilizi per edifici insistenti su argini o in zone di rispetto idrico (Cass. SSUU 9149/2019; v. anche TAR Bologna, 27 dicembre 2011 n. 854 e TAR Torino, 5 aprile 2013, nr. 427).
Come anche più di recente ribadito (T.A.R. , Brescia , sez. I , 05/08/2020 , n. 612), sulla base dell'art. 143, R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, sono devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua.
Tale ambito include le controversie inerenti provvedimenti "*che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque ed inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque, interferendo con provvedimenti riguardanti tale uso, nonché autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi*" (Cass. SSUU, 31 luglio 2017 n. 18977, cit.). Non possono quindi escludersi dalla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie inerenti i titoli edilizi per la realizzazione di opere o infrastrutture che presuppongano o incidano nell'uso (funzionale o diretto) dello specchio acqueo, essendo tali titoli costitutivi di una condizione necessaria (sia pure in concorso con altri provvedimenti quali quelli di natura concessoria) per il suddetto utilizzo, come tale incidenti sul relativo regime (e non riconducibili al novero degli "*atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche e pertanto in grado di influirvi solo occasionalmente, in cui venga in rilievo esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge*" che restano inclusi nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, come evidenziato da TAR Brescia, sez. I , 29/04/2020 , n. 30).
Per queste ragioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che va declinata in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ex art. 143 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del c.p.a.
Le spese della presente fase di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi in modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del Dl 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO